



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 256/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69502 del registro di segreteria,
proposto da:

R. C., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonina Scifo,
presso il cui studio, sito ad Agrigento in via Matteo Cimarra n. 38, è
elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini
delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
antoninascifo@avvocatiagrigento.it;

ricorrente

CONTRO

il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza
Militare e della Leva, in persona del Direttore generale *pro - tempore*,
costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso
la sede di Viale dell'esercito 178 - 186, 00143 Roma, con indirizzo PEC
previmil@postacert.difesa.it;

resistente

All'udienza del 5 giugno 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, R. C. ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, per ottenere, in rettifica del decreto di costituzione di posizione assicurativa notificato il 4.10.2022, il riconoscimento ai fini contributivi del periodo trascorso in custodia cautelare in carcere (19.3.1999 – 5.5.2004), per un totale complessivo di servizio di anni 17, mesi 9 e giorni 7, con ricalcolo dell'indennità *una tantum* liquidata in relazione agli anni di servizio richiesti e con il conseguente diritto di ottenerne la liquidazione e il pagamento; con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda, il difensore ha dedotto che il ricorrente aveva prestato servizio quale carabiniere scelto e che, a decorrere dal 6 maggio 2004, era stato degradato e cancellato dai ruoli militari, giusta ordinanza giudiziaria militare del 21.1.2005 e pedissequa determinazione ministeriale del 22.2.2005, in esecuzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 3408/2002 (irrevocabile il 6.5.2004 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione), che lo aveva condannato alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione.

Nel frattempo, egli era stato sospeso in via precauzionale dal servizio, perché sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 19.3.1999 al 5.5.2004 (atteso che, il successivo 6.5.2004, diveniva

irrevocabile la sentenza penale di condanna di secondo grado, sicché a far data da quel giorno mutava il titolo della detenzione).

Con un primo ricorso alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, il R. aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al riscatto del periodo di servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri, ai fini previdenziali (sent. n. 342/2019).

Con un secondo ricorso, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza, o in subordine al riconoscimento dell'indennità sostitutiva *una tantum*, con la conseguente condanna dell'INPS alla costituzione della corrispondente posizione assicurativa. La stessa Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con la sentenza n. 1316/2012, gli avrebbe riconosciuto un periodo di servizio complessivo di anni 17, mesi 9 e giorni 7.

L'INPS, in ottemperanza alle decisioni della Corte partenopea, costituiva per il ricorrente la posizione assicurativa *ex lege* n. 322/58, per il periodo dal 14.6.1989 al 18.3.1999, quantificandone l'importo in € 42.384,05, da porre a carico dell'Arma dei Carabinieri. Successivamente, il 23.9.2022, riceveva dal Ministero della Difesa i documenti necessari per la costituzione della posizione assicurativa.

Lo stesso Ministero, però, con provvedimento notificato il 4.10.2022, quantificava il periodo contributivo utile ai fini della costituzione della posizione assicurativa in anni 11 e mesi 7 e, di conseguenza, procedeva a liquidare l'indennità *una tantum* nella più modesta misura di €

18.936,54.

A parere del difensore, il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto escluderebbe dal periodo di servizio il periodo compreso tra il 19.3.1999 e il 5.5.2004, trascorso dal ricorrente in custodia cautelare in carcere, che sarebbe comunque utile ai fini del computo, atteso che la custodia in carcere non rientrerebbe tra le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1 lett. b), del DPR n. 1092/1973, limitate alla sola ipotesi della sospensione dalla qualifica per effetto dell'applicazione di una sanzione disciplinare definitiva e irrevocabile e non estensibili ai provvedimenti di natura cautelare.

Pertanto, il provvedimento si porrebbe anche in violazione del giudicato, in quanto la sentenza della Corte dei conti campana avrebbe determinato il periodo di servizio in anni 17, mesi 9 e giorni 7 (sent n. 1316/2012).

Quanto all'indennità *una tantum*, il difensore ha dedotto che la costituzione della posizione assicurativa dovrebbe essere gratuita, essendo applicabile la disciplina di cui alla legge n. 352/58, anteriormente alle modifiche entrate in vigore a far data dal 1° luglio 2010. Pertanto, sarebbe chiaramente illegittima la compensazione effettuata dal Ministero della Difesa tra l'indennità e la contribuzione da versare per la costituzione della posizione assicurativa.

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, costituendosi in giudizio, ha concluso per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, deducendo che il computo del periodo di servizio non sarebbe affatto coperto dal

giudicato, essendosi la Corte dei conti campana limitata, peraltro solo nella parte motivata, ad effettuare una serie di ipotesi ricostruttive volte a dimostrare che, in ogni caso, il ricorrente non sarebbe stato in possesso del requisito di servizio ventennale. Quanto all'indennità *una tantum*, la stessa sentenza aveva dato atto che la domanda proposta in via subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità stessa previa costituzione della posizione assicurativa, doveva essere rigettata in quanto il diritto non era mai stato negato dal Comando Generale dell'Arma, che anzi aveva chiesto al R. una serie di documenti, senza mai ottenerli.

Nel merito, non essendovi alcuna situazione coperta dal giudicato, il Ministero ha dedotto che, nel caso di specie, occorrerebbe tener conto del "servizio effettivo" e non del "servizio utile", atteso che, ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 1092/1073, il servizio effettivo sarebbe costituito dalla somma dei servizi e dei periodi computabili in quiescenza, mentre, con l'aggiunta degli aumenti di cui al Capo III dello stesso DPR, si otterrebbe il servizio utile.

In linea generale, trattandosi della costituzione di una posizione assicurativa e non di un normale trattamento di quiescenza, dovrebbero essere esclusi dal computo tutti gli aumenti di favore previsti dal legislatore sulle pensioni statali, in quanto sia la normativa sulla costituzione della posizione assicurativa che quella in materia di ricongiunzione, riscatti e premio di congedamento farebbero riferimento *de plano* al "servizio prestato", ovverosia a quello effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti

di favore.

In questo senso, si sarebbero già espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti, che avrebbero chiarito sia che ai fini della costituzione della posizione assicurativa (art. 124, comma 1, DPR n. 1092/73) l'espressione "periodo di servizio prestato" debba intendersi come "servizio effettivo" e non come "servizio utile", sia che al militare cessato dal servizio senza aver maturato i requisiti di accesso al normale trattamento pensionistico non spetti, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, l'aumento del quinto ex art. 3 l. n. 284/1977 (SS.RR., sent. n. 11/2011/QM).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2018, avrebbe avallato la disciplina in materia, sicché la giurisprudenza contabile si sarebbe attestata nel senso di ritenere che per "servizio prestato" non possa che intendersi quello realmente prestato, *id est* il "servizio effettivo".

In quest'ottica, nello specifico, per la costituzione della posizione assicurativa, si sarebbe preso a riferimento il solo servizio effettivamente prestato (anni 9, mesi 9 e giorni 4), mentre per la liquidazione dell'indennità *una tantum* si sarebbe fatto riferimento al servizio utile, comprensivo della maggiorazione di un quinto di cui alla legge 284/77 (anni 11 e mesi 7). Ancora diversa sarebbe, infine, la base di calcolo per l'indennità di buonuscita (maggiorata di anni 3, mesi 4 e giorni 18).

Dal calcolo della posizione assicurativa, sarebbe stato escluso il periodo trascorso dal ricorrente in custodia cautelare in carcere (19.3.1999 - 5.5.2004), non solo perché non si tratterebbe di "servizio

effettivo", ma anche in quanto non sarebbe computabile ai sensi dell'art.

8, lett. c), del DPR n. 1092/73, trattandosi di periodo di "*detenzione per condanna penale*". La norma sarebbe stata confermata dal Codice dell'Ordinamento Militare approvato con il D. Lgs. n. 66/2010, che all'art. 1847 prevederebbe "*l'integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale*".

Quanto all'indennità *una tantum*, l'art. 124 del DPR n. 1092/1973, invocato dal ricorrente, sarebbe stato abrogato ad opera del comma 12 *undecies* dell'art. 12 del D. L. n. 78/2010; peraltro, la norma avrebbe previsto che, in caso di costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS, l'importo complessivo delle quote dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versare all'Istituto, debba essere portato in detrazione dall'indennità stessa spettante agli interessati.

In applicazione di questa norma, nel più favorevole testo vigente *ratione temporis*, l'Amministrazione avrebbe liquidato l'indennità nella misura di € 18.936,54, interamente assorbita dalla costituzione della posizione assicurativa di € 42.384,05. Infatti, l'importo dell'indennità *una tantum*, essendo inferiore a quello della posizione assicurativa, sarebbe stato interamente assorbito da quest'ultima.

Con note del 27.12.2024, il ricorrente ha chiesto, per l'ipotesi in cui si fosse proceduto alla nomina di un CTU contabile, di inserire nel quesito l'accertamento del calcolo effettivo degli anni di servizio e contributivi, ai fini pensionistici e dell'indennità *una tantum*.

Il Ministero della Difesa, con note di replica, si è opposto all'espletamento della CTU contabile, ribadendo che la *quaestio iuris*

sarebbe di carattere prettamente giuridico e concernerebbe il computo del servizio ai fini della costituzione della posizione assicurativa; ai sensi dell'art. 8, lett. c), del DPR n. 1092/73, oltre che a norma dell'art. 1947 del D. Lgs. n. 66/2010, nel calcolo non potrebbe rientrare il periodo di custodia cautelare in carcere.

All'udienza del 5 giugno 2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda e, in subordine, ha auspicato la nomina di un CTU. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa. Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La domanda è infondata.

In via preliminare, si rileva che sul computo del servizio prestato dal ricorrente non si è formato alcun giudicato, giacché la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 1316/2012 non contiene alcuna statuizione in tal senso; di contro, *incidenter tantum* e solo nella parte motiva, il giudice si è limitato ad effettuare una serie di ipotesi ricostruttive volte a dimostrare che, in ogni caso, il ricorrente non sarebbe stato in possesso del requisito di servizio ventennale.

Occorre comprendere, dunque, se il periodo trascorso dal R. in custodia cautelare in carcere (19.3.1999 – 5.5.2004) debba essere o meno computato ai fini della costituzione della posizione assicurativa, essendo pacifica l'insussistenza del diritto ad un trattamento pensionistico ordinario (come accertato, per l'appunto, dalla sentenza n. 1316/2012 della Sezione campana).

Sotto questo profilo, la tesi patrocinata dal ricorrente è priva di pregio.

Infatti, trattandosi della costituzione di una posizione assicurativa e non di un normale trattamento di quiescenza, devono essere esclusi dal computo tutti gli aumenti di favore previsti dal legislatore sulle pensioni statali, in quanto sia la normativa sulla costituzione della posizione assicurativa che quella in materia di ricongiunzione, riscatti e premio di congedamento, fanno riferimento *de plano* al “servizio prestato”, ovvero sia a quello effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore.

In questo senso, si sono già espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti, che hanno chiarito sia che ai fini della costituzione della posizione assicurativa (art. 124, comma 1, DPR n. 1092/73) l'espressione “periodo di servizio prestato” debba intendersi come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”, sia che al militare cessato dal servizio senza aver maturato i requisiti di accesso al normale trattamento pensionistico non spetti, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, l'aumento del quinto ex art. 3 l. n. 284/1977 (SS.RR., sent. n. 11/2011/QM).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2018, ha avallato la disciplina in materia, sicché la giurisprudenza contabile si è attestata nel senso di ritenere che per “servizio prestato” non possa che intendersi quello realmente prestato, *id est* il “servizio effettivo”.

Orbene, è chiaro, in quest'ottica, che il periodo trascorso dal ricorrente in custodia cautelare in carcere (19.3.1999 – 5.5.2004) non possa rientrare nella base di calcolo per la costituzione della posizione assicurativa,

in quanto è palese come non si tratti in alcun modo di “servizio effettivo”.

A parere della giurisprudenza contabile, “il periodo di sospensione cautelare costituisce “servizio” in un’accezione particolare; infatti, il dipendente non presta l’attività lavorativa per la pendenza del procedimento disciplinare, nei casi di fatti, particolarmente gravi, per i quali pende un procedimento penale per delitti non colposi punibili, anche in via alternativa, con la pena detentiva, oppure quando i fatti di rilievo disciplinare sono incompatibili con l’esercizio delle funzioni (Sez. I Centr., sent. n. 134/2018).

La corretta qualificazione del periodo di sospensione cautelare dal servizio porta ad escludere che, in sua costanza, il dipendente si trovi in “servizio effettivo”; infatti, in questi casi, con salvezza della *restitutio in integrum* in caso di assoluzione, “nessuna attività di servizio viene materialmente prestata dal lavoratore” (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 318/2019).

A fortiori, è del tutto palese che il servizio non può essere effettivo quando l’interessato si trova in custodia cautelare in carcere.

Quanto all’indennità *una tantum*, in applicazione dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973 invocato dal ricorrente, nel più favorevole testo vigente *ratione temporis*, l’Amministrazione ha liquidato l’indennità nella misura di € 18.936,54. La somma è stata interamente assorbita dalla costituzione della posizione assicurativa di € 42.384,05, che non è gratuita ma a titolo oneroso, come si evince dall’abrogato art. 124 del DPR n. 1092/1973, che, in caso di costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS, impone che l’importo complessivo delle quote dei

contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versare all'Istituto, debba essere portato in detrazione dall'indennità stessa spettante agli interessati.

Nel caso di specie, l'importo dell'indennità *una tantum*, essendo inferiore a quello della posizione assicurativa, è stato interamente assorbito da quest'ultima.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da R. C. contro il Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del Ministro *pro - tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 giugno 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

*(f.to digitalmente)**Depositato in segreteria nei modi di legge*

Palermo, 5 agosto 2025

Pubblicata il 6 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)